



ANAC - PARERE DI PRECONTENZIOSO N. 396/2024 - AFFIDAMENTI DIRETTI. INDICAZIONE DEI COSTI DELLA MANO D'OPERA.

Posted on 10 Settembre 2024



Category: [Opere pubbliche](#)

Con il [parere di precontenzioso del 30 luglio 2024, n. 396](#), l'ANAC conferma l'**obbligatorietà di indicare i costi della manodopera anche nelle procedure di affidamento diretto, pena l'esclusione** (artt. 48, 50 e 108 comma 9 D.Lgs. 36/2023).

In particolare l'Autorità ritiene che la previsione contenuta **nell'art. 50, comma 1, lettera a) e b)** va esaminata congiuntamente a quanto disposto dall'**art. 48** del medesimo D.Lgs. n. 36/2023, e segnatamente il **comma 1**, ai sensi del quale "L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II", e il **comma 4**, secondo cui "Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, **se non derogate** dalla presente Parte, le disposizioni del codice".

A differenza di quanto avveniva sotto il previgente Codice 50/2016 (ex art. 95, comma 10), **l'ANAC precisa** che nell'attuale assetto codicistico, non sussiste alcuna norma che esclude l'obbligo di indicazione dei costi della manodopera per gli affidamenti diretti, vi è un solo caso in cui il Legislatore ha inteso escludere espressamente il suddetto obbligo ovvero nelle "forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale", così come prevede espressamente l'**art. 108, comma del D.Lgs. n. 36/2023** ai sensi del quale, "*Nell'offerta economica l'operatore indica, **a pena di esclusione**, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale*".

Da ciò consegue, secondo l'**ANAC** "*...**che non rilevandosi le esplicite deroghe richieste dall'art. 48, co. 4 del d.lgs 36/2023, si deve necessariamente concludere nel senso di ritenere sussistente anche per gli affidamenti diretti di cui all'art. 50, co. 1 lett. a) e b) del d.lgs 36/2023 l'obbligo di indicazione dei costi della manodopera, ex art. 108, co. 9 del d.lgs 36/2023. Tali conclusioni peraltro appaiono già condivise dalla più recente giurisprudenza formatasi sulla questione (cfr. TAR Calabria – Catanzaro, sez. I, sent. n. 958 del 17.6.2024), basata sull'assenza di una espressa deroga all'onere di indicazione dei costi, come pure dal parere MIT n. 2398 del 26 febbraio 2024***".

L'**ANAC**, inoltre, **chiarisce** che la disposizione contenuta nell'**art. 108, comma 9**, sopra citato, **riveste carattere imperativo**, per cui si impone, mediante il principio dell'eterointegrazione prefigurato dall'art. 1339 del Codice Civile, anche laddove gli atti di gara siano lacunosi ovvero contengano previsioni contrarie. (sul punto ex *multis* Consiglio di Stato, Sez. III, 18n ottobre, n. 9078)

In conclusione, stante l'espressa comminatoria di esclusione dal procedimento selettivo, così come prefigurato in seno all'art. 108, comma 9, testè citato, **in presenza di una omessa specifica indicazione dei costi della mano d'opera, la S.A. dovrà adottare la sanzione espulsiva nei confronti dell'o. e.** (cfr. TAR Calabria – Catanzaro, sez. II, sent. n. 665 del 22.4.2024)

